Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 14/04/2021

FATTO

Estinto anticipatamente, il 24.7.2017, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto di quote della retribuzione, stipulato il 18.7.2013, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, richiamando soltanto nel ricorso, ma non anche nel reclamo, a sostegno delle proprie ragioni la sentenza della Corte di Giustizia, 11.9.2019 (c.d. Lexitor) e la pronuncia del Collegio di coordinamento, n. 26525/2019, si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto e, per l'effetto, condannare l'intermediario al rimborso delle commissioni non maturate per un totale di euro 5.158,80, oltre interessi e costi di procedura.
Costituitosi ritualmente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare, la resistente si oppone alle pretese della ricorrente, evidenziando, con riguardo all'applicazione della sentenza c.d. Lexitor, che secondo la giurisprudenza e l'orientamento dell'Arbitro, gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto. E ciò rileverebbe a maggior ragione, secondo la convenuta, per le commissioni d'intermediazione e gli oneri erariali, che sono percepiti da un soggetto diverso dal finanziatore (richiama, in proposito, quanto affermato dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 10489/2019, e dal Tribunale di Monza con sentenza n. 2573/2019, rispetto alla natura non *self executing* della Direttiva 2008/48 e alla conseguente inapplicabilità della sentenza della CGUE ai rapporti tra privati).

Ciò detto, l'intermediario rileva di aver agito in conformità alle disposizioni normative e contrattuali che regolano il finanziamento in esame; rappresenta, in particolare, che i costi posti a carico del cliente sono chiaramente indicati in contratto all'art. 3, così come è altrettanto evidente, sulla base della relativa descrizione contrattuale, la natura *up-front* sia delle commissioni di attivazione (che si riferiscono ad attività preliminari alla conclusione del contratto), sia della commissione di intermediazione (il cui importo è stato interamente corrisposto all'intermediario del credito intervenuto in fase di stipula del contratto, come è possibile desumere dalla fattura versata in atti e al dettaglio di pagamento) .In relazione a tale ultima voce, la resistente ritiene che la stessa vada esclusa dal costo totale del credito soggetto a riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento ai sensi dell'art. 125 *sexies* T.U.B., avendo fornito al Collegio giudicante prova del pagamento del relativo importo all'intermediario intervenuto; sarebbe, in particolare, venuto meno il rischio paventato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza cd. Lexitor) che "*il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito poiché il soggetto concedente potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"*.

DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.
Il Collegio deve anzitutto rilevare la generica formulazione del *petitum* – nella specie tanto più significativa in considerazione dell'assistenza alla ricorrente di un rappresentante volontario – in quanto l'istante, nel preventivo reclamo all'intermediario, chiede il riconoscimento del suo rimborso per la parte non goduta delle voci di costo connesse al finanziamento, in applicazione del criterio *pro rata temporis*.
Tuttavia, è orientamento condiviso tra i Collegi che l'addebito della commissione di intermediazione si fonda su una clausola contrattuale che, nel caso di specie, deve ritenersi *up front*. Più esattamente, le attività remunerate da tale voce di costo si riferiscono alla fase prodromica alla stipula del contratto ("*individuare la soluzione finanziaria di proprio interesse*") e sono state espletate da un intermediario ex art. 106 Tub (da intendersi come "*il soggetto iscritto all'albo professionale ex Art. 106 del TUB, che distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti*) e non avrebbero potuto estendersi oltre la sottoscrizione del contratto.
È certo vero che la Corte di Giustizia UE, 11 settembre 2019 – causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) ha affermato che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*, per tali intendendosi – al lume della definizione recata dall'art. 3, lett. *g*, della stessa direttiva – "*tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte*".
È però altrettanto incontestabile che, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi *up-front*, il criterio preferibile per

quantificarne la quota ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento (così Collegio di coordinamento di questo Arbitro, n. 26525/2019).
Ebbene, tenuto conto del contenuto del preventivo reclamo, la domanda di restituzione della commissione suindicata secondo il criterio *pro rata temporis* non può essere accolta.
Né varrebbe eccepire il richiamo della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia UE c.d. Lexitor nel ricorso.
È infatti noto che la disciplina sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari stabilisce che il ricorso abbia ad oggetto la stessa contestazione del reclamo presentato all'intermediario (cfr. comb. disp. dell'art. 4, comma 1°, della delibera CICR n. 275/2008 e del par. 1, sez. VI, delle disposizioni attuative della Banca d'Italia). Ne consegue che l'Arbitro può prendere in esame soltanto le domande di medesimo tenore che hanno formato oggetto del reclamo e del successivo ricorso e non quelle, diverse e ulteriori, formulate in sede di ricorso o di repliche alle controdeduzioni (cfr. ABF Napoli, n. 5341/2016; e, più di recente, ABF Milano, n. 15236/2019, secondo cui: "*le domande presentate in ricorso devono coincidere con quelle preventivamente sottoposte all'attenzione dell'intermediario in sede di reclamo; sicché, in caso di mancata integrale coincidenza tra le richieste formulate nel reclamo e quelle contenute nel ricorso, quelle formulate esclusivamente in quest'ultimo devono essere dichiarate inammissibili (Coll. Roma, n. 4784/2017; Coll. Milano, n. 1057/2016)*").
Discende da quanto precede che il Collegio può riconoscere al ricorrente la sola quota parte delle commissioni *recurring*, in considerazione dell'estinzione del finanziamento in esame in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento (su centoventi complessive).
Ebbene, le spese di attivazione del finanziamento, sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi, sono sicuramente qualificabili come *recurring*, in considerazione del riferimento alla "gestione della rete di vendita" contenuto nella clausola che le disciplina. Sicché, in applicazione del criterio c.d. *pro rata temporis* applicabile alla specie, devono riconoscersi al ricorrente euro 300,00, a tale titolo.
Risulta, invece, integralmente rimborsata in conteggio estintivo la quota parte di spese di incasso quote non goduta (per euro 439,20).
La domanda di ristoro delle spese del procedimento è respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).
In considerazione di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario convenuto tenuto a rimborsare al ricorrente l'importo complessivo di euro 300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 300,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO